

cambiamento climatico la Commissione sta attualmente preparando una serie di misure comunitarie con basso impatto sui costi (ad esempio nel settore dell'energia e dei trasporti) nell'ambito del Programma europeo sul cambiamento climatico (ECCP) per ridurre le emissioni nella Comunità.

Strato di ozono

Per quanto riguarda l'osservanza da parte della Grecia del regolamento n. 2037/2000 del Consiglio e del Parlamento (CE) del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, la Commissione, intervenendo ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, ha avviato un procedimento d'infrazione nel luglio 2002 contro tutti gli Stati membri. La Commissione ha ritenuto che gli Stati membri non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare le relazioni, come previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento. Le autorità greche hanno risposto nell'ottobre 2002.

Nella sua risposta alla Commissione, in relazione all'articolo 16, la Grecia ha descritto l'ambito normativo che definisce le qualifiche del personale che installa, esegue la manutenzione e ripara gli apparecchi refrigeranti. Il decreto presidenziale n. 87 (Gazzetta ufficiale n. 72A/25-4-96) sulla «costruzione, la manutenzione, e la riparazione degli impianti e degli apparecchi refrigeranti», descrive tra l'altro le qualifiche del personale necessarie per le autorizzazioni professionali e i criteri di valutazione. L'articolo 19 di tale decreto prescrive che siano adottate «... tutte le misure per evitare la dispersione nell'ambiente, anche in piccole quantità.»

Tuttavia, la Grecia non ha presentato una specifica relazione riguardo all'articolo 16, punto 6, che include i sistemi istituiti per promuovere il recupero di sostanze controllate utilizzate, compresi gli impianti disponibili e le quantità di sostanze recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. Pertanto, la Commissione sta chiedendo ulteriori informazioni alla Grecia per decidere, ove necessario, se sia opportuno intraprendere eventuali ulteriori azioni.

(¹) COM(2002) 702 def.

(2003/C 222 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0245/03

di Mario Borghezio (NI) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Tassazione francese sulle birre trappiste d'importazione. Protezione birre artiginali

Premesso che in Francia è stata recentemente varata una normativa che prevede una tassazione speciale per le birre che superano il tenore alcolico di 8,5 %;

questa misura colpirebbe esclusivamente le birre d'importazione ed in particolare le birre «trappiste» prodotte, secondo metodi tradizionali, nel vicino Belgio;

tale misura sembra chiaramente contravvenire all'art. 90 del Trattato CE, il quale stabilisce che: «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».

La Commissione non ritiene utile intervenire urgentemente nei confronti delle autorità francesi, affinché ritirino la normativa in questione, gravemente lesiva dei principi del mercato comune europeo e del principio di libera concorrenza?

La Commissione pensa di poter intervenire con un programma di sostegno generale nei confronti della produzione delle birre artigianali prodotte secondo metodi tradizionali, come quelle dei Padri trappisti, le quali rappresentano una produzione di valore e di eccellenza, simbolo dell'antico «saper vivere» europeo?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(20 marzo 2003)

1. A seguito dell'adozione da parte della Francia della normativa che fissa una tassa speciale sulle birre con tasso alcolico superiore all'8,5 %, la Commissione ha ricevuto varie denunce di produttori di birra aventi sede in vari Stati membri che mettono in commercio tali birre in Francia. A seguito di tali denunce il 27 dicembre 2002 è stata inviata alle autorità francesi una lettera con la quale si attirava l'attenzione delle stesse sulle ripercussioni che una tale tassazione avrebbe avuto sulla commercializzazione, in Francia, delle birre con tasso alcolico superiore all'8,5 % provenienti da altri Stati membri. La Francia non ha ancora ufficialmente risposto a tale lettera. Pare tuttavia che abbia deciso di sospendere la succitata disposizione fiscale.

La Commissione prosegue nel frattempo l'esame della disposizione francese alla luce del trattato CE e del diritto derivato. Se da tale esame si desumerà la violazione delle disposizioni comunitarie e se non si potrà trovare una soluzione soddisfacente la Commissione non mancherà di avviare contro la Francia la procedura di infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato CE.

2. La Commissione ritiene che non spetti a lei elaborare un programma di aiuto generale per la produzione delle birre artigianali. D'altro canto l'elaborazione di un tale programma non è mai stata sollecitata alla Commissione dal settore dei produttori di birre artigianali forti.

La Commissione attira inoltre l'attenzione dell'onorevole Parlamentare sull'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche⁽¹⁾, che consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte alla birra prodotta da piccoli birrerie indipendenti. I produttori di birre artigianali forti sono molto spesso birrerie di piccole dimensioni che possono quindi beneficiare di tali aliquote ridotte qualora lo Stato membro in cui hanno sede si giovi di tale opzione (si tratta dei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Regno Unito).

Infine è opportuno aggiungere che la Comunità nel 1992 ha introdotto regole per il riconoscimento e la tutela a livello comunitario degli attestati di specificità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari. Tali disposizioni figurano nel regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari⁽²⁾. I produttori di birre artigianali prodotte secondo i metodi tradizionali, come quelle dei monaci trappisti citati dall'onorevole Parlamentare, possono richiedere il riconoscimento di un tale attestato di specificità da parte della Comunità. Per farlo devono rivolgersi alle proprie autorità nazionali. Tuttavia un attestato di specificità può essere attribuito solo ad un prodotto particolare che risponda ai requisiti del regolamento e non può trattarsi di un programma generale. L'esame è effettuato per ogni singola fattispecie.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992.

(2003/C 222 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0253/03

di Cristiana Muscardini (UEN) al Consiglio

(5 febbraio 2003)

Oggetto: Soppressione del treno notturno Bruxelles-Milano

Mentre l'Europa si allarga ai paesi dell'Est e il rafforzamento delle linee di comunicazione appare il primo segnale ai cittadini di un'effettiva vicinanza, il Belgio riesce invece a sopprimere il treno cuccette notturno che da Bruxelles arriva a Milano, trasportando anche autovetture. Questo servizio esplicato in comune con le ferrovie di Francia, Germania, Lussemburgo e Svizzera, riveste un'importanza vitale soprattutto per i lavoratori italiani, che, in numero costante, usufruiscono di tale servizio. Considerando che ove il Belgio avesse incontrato difficoltà a mantenere in esercizio la tratta soppressa, avrebbe dovuto cercare un rapporto con i governi dei paesi interessati al percorso del treno, piuttosto che sopprimere drasticamente la linea, si chiede: può il Consiglio riattivare con urgenza il treno Bruxelles-Milano ed assicurare così il rispetto dei bisogni e delle aspettative del cittadino comunitario?